



CONVENZIONE TRA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO,
con sede in Corso Europa 11, 20121
rappresentato dal dott. Alessandro Solidoro,
in qualità di Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano,
da una parte (nel seguito, anche "Ordine"),
E
UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO,
con sede legale in via Roberto Sarfatti 25, 20136
rappresentata dal Prof. Andrea Sironi, in qualità di Rettore e
dal dott. Bruno Pavesi, in qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante dell'Università,
dall'altra parte (nel seguito, anche "Università Bocconi"),

**per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e
per l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato
per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile**

VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta¹ coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale



- l'art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)³, nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)⁴;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;

² Avente ad oggetto le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci.

³ Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.

CONSIDERATO

- che la convenzione quadro fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014 ha fissato le condizioni minime che consentono:
 1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
 2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
 4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minime contenute nella convenzione quadro;
- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;

LE PARTI STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1

Svolgimento di parte del tirocinio durante il triennio

A partire dall'a.a. 2015-16, gli iscritti ai corsi di laurea triennali, come meglio individuati al successivo art. 2, possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari ad almeno 200, nel corso dell'ultimo anno di iscrizione al corso di studio. In particolare:

- l'iscrizione al registro del tirocinio deve avvenire successivamente all'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea;
- il periodo di studio all'estero autorizzato dall'università non comporta la sospensione del tirocinio; il tirocinante ha tuttavia l'onere di comunicare preventivamente al Dominus e all'Ordine Territoriale le date di inizio e fine periodo di permanenza all'estero autorizzato dall'università;
- trascorsi i 6 mesi e completate le 200 ore, se lo studente non ha ancora conseguito la laurea, può chiedere la sospensione per il periodo massimo consentito dalla normativa sui tirocini; oltre tale termine il tirocinio semestrale è annullato (ed è necessario svolgere 18 mesi di tirocinio post lauream per accedere all'Esame di Stato)

Il Consiglio dell'Ordine indica il Delegato al Tirocinio quale referente organizzativo appositamente dedicato ed individua, anche su segnalazione dell'Università, gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

L'Ordine si incarica di segnalare all'Università l'avvio di ogni tirocinio.

Il tirocinio è svolto sotto la supervisione e controllo diretto del tutor professionale e con il benessere del direttore di corso di laurea (tutor accademico).

La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto del tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine.

Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea.

La verifica di effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

Al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art.6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009 n. 143, almeno un anno di tirocinio dovrà essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno 5 anni, nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 2

Esonero dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione B dell'Albo

A partire dalla sessione dell'esame di Stato di novembre 2015 (salvo diverse disposizioni MIUR – CNDCEC), hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro i quali abbiano conseguito la laurea dei seguenti corsi di studio dell'Università Bocconi:

Acronimo	Denominazione	Classe di appartenenza	Coorti di riferimento
CLEAM	Economia aziendale e Management	L-18 ex DM 270/04	da 2009-10 in poi
CLEAM	Economia aziendale e Management	L-17 ex DM 509/99	da 2006-07 a 2008-09
CLELI	Economia e legislazione per l'impresa	L-17 ex DM 509/99	da 2001-02 a 2005-06
BIEM	International Economics and Management	L-18 ex DM 270/04	da 2014-15 in poi
BIEMF	International Economics, Management and Finance (curriculum in Management)	L-18 ex DM 270/04	da 2009-10 a 2013-14

Il soddisfacimento dei **requisiti quantitativi** (numero di crediti per settore disciplinare) è così garantito dai piani studio dei suddetti corsi di laurea:



		cfu minimi	CLEAM (da 09-10 in poi)	CLEAM (da 06-07 a 08-09)	CLELI (da 01-02 a 05-06)
			ex DM 270/2004	ex DM 509/99	ex DM 509/99
SECS-P/07	economia aziendale	24	37	35	44
SECS-P/08	economia e gestione delle imprese	15	37	35	25
SECS-P/09	finanza aziendale				
SECS-P/10	organizzazione				
SECS-P/11	economia degli intermediari finanziari				

		cfu minimi	BIEM (da 14-15 in poi)	BIEMF-Man (da 09-10 a 13-14)
			ex DM 270/2004	ex DM 270/2004
SECS-P/07	economia aziendale	24	30	24
SECS-P/08	economia e gestione delle imprese	15	17	17
SECS-P/09	finanza aziendale			
SECS-P/10	organizzazione			
SECS-P/11	economia degli intermediari finanziari			

Il soddisfacimento dei **requisiti qualitativi** (piano studi con specifica formazione nelle materie oggetto dell'esame di Stato per l'attività di revisore legale dei conti (ex art. 4 D Lgs 39 del 27-01-2010) è garantito dagli insegnamenti obbligatori previsti dal piano studi e dagli insegnamenti a scelta sotto riportati, i quali devono essere stati superati ai fini dell'esonero dalla prima prova:

Acronimo	Classe di appartenenza	Coorti di riferimento	Insegnamenti per la personalizzazione del piano studi che devono essere superati per completare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi
CLEAM	L-18 ex DM 270/04	Da 2009-10 in poi	Revisione aziendale
CLEAM	L-17 ex DM 509/99	Da 2006-07 a 2008-09	Revisione aziendale
CLELI	L-17 ex DM 509/99	Da 2001-02 a 2005-06	
BIEM	L-18 ex DM 270/04	Da 2014-15 in poi	Revisione aziendale Managerial accounting
BIEMF - Management	L-18 ex DM 270/04	Da 2009-10 a 2013-14	Revisione aziendale Managerial accounting

Art. 3

Svolgimento di parte del tirocinio durante il biennio

A partire dall'a.a. 2015-16, gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, come meglio individuati al successivo art. 4, possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari ad almeno 300, nel corso dell'ultimo anno di iscrizione al corso di studio. In particolare:

- l'iscrizione al registro del tirocinio deve avvenire successivamente all'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea;
- il periodo di studio all'estero autorizzato dall'università non comporta la sospensione del tirocinio; il tirocinante ha tuttavia l'onere di comunicare preventivamente al Dominus e

- all'Ordine Territoriale le date di inizio e fine periodo di permanenza all'estero autorizzato dall'Università;
- trascorsi i 6 mesi e completate le 300 ore, se lo studente non ha ancora conseguito la laurea, può chiedere la sospensione per il periodo massimo consentito dalla normativa sui tirocini; oltre tale termine il tirocinio semestrale è annullato (ed è necessario svolgere 18 mesi di tirocinio post lauream per accedere all'Esame di Stato)

Il Consiglio dell'Ordine indica il Delegato al Tirocinio quale referente organizzativo appositamente dedicato ed individua, anche su segnalazione dell'Università, gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

L'Ordine si incarica di segnalare all'Università l'avvio di ogni tirocinio.

Il tirocinio è svolto sotto la supervisione e controllo diretto del tutor professionale e con il benessere del direttore di corso di laurea magistrale (tutor accademico).

La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto del tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine.

Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea magistrale e può assumere il ruolo di secondo relatore della tesi.

La verifica di effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

Al conseguimento della laurea magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art.42, comma 3, lettera b) D.Lgs 139/ 2005 e dell'art.6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009 n. 143, almeno un anno di tirocinio dovrà essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno 5 anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

Art. 4

Esonero dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione A dell'Albo

Oltre a coloro che provengono dalla sezione B dell'Albo, a partire dalla sessione dell'esame di Stato di novembre 2015 (salvo diverse disposizioni MIUR – CNDCEC), hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione A dell'Albo, i laureati magistrali dell'Università⁵ che soddisfano le seguenti condizioni:

- laurea di primo livello afferente alla classe di corso di studi L-18 o L-33 ex DM 270/04 o alle corrispondenti classi di laurea del precedente ordinamento (rispettivamente 17 e 28 ex DM 509/99) acquisita in Bocconi o in altre università;
- laurea magistrale CLELI (Economia e Legislazione per l'impresa) o AFC (Amministrazione, Finanza aziendale e Controllo), programmi attivi dal 2004-05 e afferenti alla classe 84/S ex DM 509/99 dal 2004-05 al 2008-09 e alla classe LM 77 dal 2009-10 in poi;
- avere acquisito nel corso del biennio e del triennio il seguente numero minimo di crediti per settore / ambito (**requisiti quantitativi**):

⁵ Le condizioni agevolative per lo svolgimento del tirocinio professionale ed esonero dalla prima prova scritta non possono essere applicate ai laureati di ordinamenti precedenti a quello del DM 509/99, in particolare le lauree quadriennali



Settori scientifico disciplinari		(1) cfu minimi corso di laurea magistrale	(2) cfu minimi corso di laurea	(3) cfu minimi totali
SECS- P/07	economia aziendale	18	24	42
SECS- P/08	economia e gestione delle imprese	9	15	24
SECS- P/09	finanza aziendale			
SECS- P/10	organizzazione			
SECS- P/11	economia degli intermediari finanziari			
IUS/04	diritto commerciale	18		18
IUS/05	diritto dell'economia			
IUS/12	diritto tributario			
IUS/15	diritto processuale civile			
IUS/17	diritto penale			

Parte dei crediti di cui alla colonna (1) possono essere già stati acquisiti nel corso di laurea triennale in aggiunta a quelli della colonna (2)

- avere affrontato negli insegnamenti dei propri piani studio le discipline oggetto dell'esame di Stato per l'attività di revisore legale dei conti (ex art. 4 D. Lgs. 39 del 2010)
- **requisiti qualitativi**; tali requisiti sono soddisfatti attraverso gli insegnamenti obbligatori dei piani studio CLELI ed AFC e, nel caso non già presenti nei piani studio del triennio precedentemente frequentato, attraverso gli insegnamenti sotto riportati:

Acronimo	Classe di appartenenza	Coorti di riferimento	Insegnamenti per la personalizzazione del piano studi che devono essere superati per completare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi
CLELI	LM-77 ex DM 270/04 84/S ex DM 509/99	Da 2009-10 in poi da 2004-05 a 2008-09	Revisione aziendale Programmazione e controllo (= contabilità analitica)
AFC	LM-77 ex DM 270/04 84/S ex DM 509/99	Da 2009-10 in poi da 2004-05 a 2008-09	Revisione aziendale

Art. 5

Laureati Bocconi che sostengono l'esame di Stato in Bocconi o in altra Università

L'Università Bocconi rilascia ad ogni suo laureato che intenda superare l'esame di Stato presso Bocconi o altra università una dichiarazione nella quale si attesta il diritto all'esonero dalla prima prova scritta.

E' assicurato il rilascio in tempo utile per il sostenimento della prima prova scritta a condizione che ne sia fatta richiesta entro la scadenza di iscrizione all'esame di Stato fissata dall'Ordinanza Ministeriale.

L'esonero è concesso ai soli candidati che:

- possiedano una laurea oggetto di accordo territoriale
- abbiano soddisfatto i "requisiti quantitativi" (numero minimo di crediti previsti dalla Convenzione Quadro)
- abbiano soddisfatto i "requisiti qualitativi" (aver acquisito nel corso del triennio / biennio una formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per revisore legale dei conti)

L'accesso all'esame di Stato è comunque subordinato alla presentazione della documentazione attestante il completamento del tirocinio professionale pre e post lauream.

Art. 6

Laureati di altre Università che sostengono l'esame di Stato in Bocconi

L'Università Bocconi conferma l'esonerabilità ai soli candidati che, contestualmente all'iscrizione all'Esame di Stato, consegnino una dichiarazione nella quale è esplicitato:

- Se il corso di studi (con classe di appartenenza) è oggetto di accordo con un Ordine Territoriale e quale
- Se sono stati soddisfatti i "requisiti quantitativi" (numero minimo di crediti previsti dalla Convenzione Quadro)
- Se sono stati soddisfatti i "requisiti qualitativi" (aver acquisito nel corso del triennio / biennio una formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per revisore legale dei conti)

L'accesso all'esame di Stato è comunque subordinato alla presentazione della documentazione attestante il completamento del tirocinio professionale pre e post lauream.

E' compito esclusivo dell'Università Bocconi fornire ogni idonea informazione ai laureati di altre Università che intendono sostenere l'esame di Stato in Bocconi.

Art. 7

Durata

Ai sensi dell'art. 9 della Convenzione ottobre 2014 (Revisione periodica della convenzione), si conviene che la presente convenzione abbia validità, salvo diverse disposizioni MIUR e CNDCEC, a partire da:

- la sessione d'esame di novembre 2015 per quanto riguarda l'esonero dalla prima prova scritta
- l'inizio dell'a.a. 2015 -16 per il tirocinio semestrale nel corso dell'ultimo anno del corso di studi



La convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno fatta salva la possibilità delle parti di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento con lettera raccomandata A/R da inviare all'altra parte con un preavviso di 2 mesi.

Il recesso avrà efficacia a partire dall'anno accademico successivo a quello in cui lo stesso recesso è stato esercitato.

Il presente accordo verrà periodicamente aggiornato in funzione di:

- eventuali aggiornamenti della Convenzione quadro ottobre 2014 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Ministero di Giustizia , in relazione alle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo ed al fine adeguarne i contenuti alle novità richieste dal contesto di riferimento.
- Eventuali aggiornamenti nell'offerta formativa dell'Università Bocconi (modifiche dei corsi di studio e/o dei relativi piani studio)
- Eventuali esigenze delle parti legate al miglioramento delle procedure organizzative.

Milano, li. *10 luglio 2015*

Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
(Il Presidente)

Università Commerciale Luigi Bocconi.....
(Il Rettore)

(il Consigliere Delegato)